



Regolamento (UE) 1305/2013

FEASR

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

ARTEA

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO

Versione 5.00

**Allegato 2 – Elenco dei Paragrafi oggetto di modifica nella Versione 5.0
(l'indicazione delle variazioni è riportata con specifico **bordo**)**

Paragrafo 1.1

Campo di applicazione

Il presente documento si applica, fatte salve disposizioni specifiche, alle seguenti misure/sottomisure ad investimento: misure 3, 4, 5, 6, 8, sottomisure 7.1, 7.2, 10.2 e misure 16, 19 e 21. Si applica, inoltre, al "Pacchetto Giovani", alla "Progettazione Integrata" (Progettazione Integrata di Filiera – PIF; Progettazione Integrata Territoriale – PIT; Progetti Gruppi Operativi – GO), limitatamente a quanto applicabile e non previsto in eventuali direttive specifiche e alla sottomisura 7.3 limitatamente per quanto non disciplinato dalle specifiche convenzioni.

Paragrafo 1.3

Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. ~~Qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.~~

Paragrafo 1.4

Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

*Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da **ulteriori** elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.*

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Paragrafo 2.1

Condizioni di accesso generali

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo; i requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3 devono essere posseduti e verificati anche prima del saldo degli aiuti.¹ Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto-sottoparagrafo 2.4.2 'procedure collegate alle condizioni pagamento dell'aiuto'".

Fa eccezione la Misura 21 per la quale i requisiti di cui ai punti 1 (regolarità contributiva) e 2 (condanne penali) sono posseduti e verificati solo prima dell'approvazione dell'elenco di liquidazione" e il punto 3 (fallimento) è posseduto e verificato solo prima dell'adozione del decreto che approva l'elenco degli aiuti concessi.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto ovvero revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Paragrafo 2.2

Altre limitazioni (Condizioni accessorie)

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Paragrafo 2.3

Condizioni di accesso "Imprese in difficoltà"

Il criterio si applica a tutte le misure oggetto di comunicazione o notifica ai sensi della normativa sugli aiuti di stato (ad esempio per gli interventi nel settore forestale, Misura 21) e alla sottomisura 4.2.

Il suddetto criterio deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Fa eccezione la Misura 21 per la quale il requisito è verificato prima dell'adozione del Decreto che approva l'elenco degli aiuti concessi.

¹ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito 1 deve essere verificato per ogni liquidazione.

Paragrafo 2.4

Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto

Paragrafo 2.4.1

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

- 1.** nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
- 2.** essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto ovvero revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della G.R. n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della G.R. n. 23 del 3/02/2020, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Nel caso della Misura 21 il requisito è controllato esclusivamente al momento del pagamento.

Paragrafo 3

Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a) per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b) per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

Paragrafo 4.1

Condizioni generali inerenti il *cambio di titolarità dell'azienda*

E' consentito il cambio di beneficiario derivante, a titolo di esempio, da: operazioni di cessione, successione per eredita, conferimento di azienda, fusione, costituzione di società, divisione

societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese soggetto (dotato di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 L.33/2009 e ss.mm.ii.), ecc..

~~*In linea generale, salvo le eccezioni specificate successivamente, possono essere consentite le operazioni di cessione, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese soggetto (dotato di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 L.33/2009 e ss.mm.ii.).*~~

1. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'erogazione del contributo a saldo, il subentrante nella titolarità deve soddisfare quanto segue:

- a. *possedere i requisiti di accesso previsti dal bando;*
- b. *possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio dei criteri di selezione sufficiente per essere ammissibile al beneficio in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili.*

2. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, invece, successivamente all'erogazione del contributo a saldo e fino al termine del periodo di impegno ex post di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione", nel rispetto dell'art.71 del regolamento (UE) 1303/2013 "stabilità delle operazioni", il subentrante nella titolarità deve possedere i requisiti di accesso previsti dal bando.

In tutti i casi, ad esclusione di quelli di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, verrà rideterminata la percentuale di contribuzione spettante, come meglio specificato nel paragrafo "Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda".

Nell'ambito del Pacchetto Giovani le operazioni consentite devono sottostare alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) *siano effettuate successivamente al pagamento del saldo;*
- b) *il giovane/giovani beneficiario/i conservi/ho la posizione di capo azienda secondo le modalità definite dal bando e mantenga/ho gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto.*

~~*Nell'ambito del Pacchetto Giovani le uniche operazioni consentite sono: trasformazione societaria, fusione, incorporazione societarie, alle seguenti condizioni*~~

- ~~a) *siano effettuate successivamente al pagamento del saldo;*~~
- ~~b) *il giovane beneficiario conservi la posizione di capo azienda secondo le modalità definite dal bando e mantenga gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto.*~~

Paragrafo 5

Modalità e tempi per la formazione delle graduatorie

Ad eccezione delle Misure di riferimento dei GAL, la graduatoria è approvata da ARTEA se non diversamente previsto dal bando.

Relativamente alle Misure di riferimento dei GAL, ARTEA trasmette ai GAL l'elenco delle domande

ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo. In tale contesto le funzioni attribuite ad ARTEA nel successivo paragrafo 5.1, devono intendersi, mutatis mutandis, svolte dai GAL di riferimento della graduatoria.

Direttive comuni per la formazione delle graduatorie

La Giunta regionale emana le Direttive per l'emissione dei Bandi e determina gli stanziamenti per il finanziamento delle domande di aiuto utilmente collocate nelle graduatorie approvate da ARTEA.

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare oltre che l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse.

Paragrafo 6

Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto

L'U.C.I. provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse a finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in graduatoria per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere i contratti ovvero atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA i contratti ovvero atti per l'assegnazione per il contributo emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Paragrafo 7.1

Contenuti del *contratto per l'assegnazione dei contributi* fra beneficiario e ufficio competente per l'istruttoria 7.1

(Paragrafo valido fino ai Bandi emessi precedentemente la versione 5.00 delle DISPOSIZIONI COMUNI)

Paragrafo 7 bis

Redatto ex novo

Paragrafo 8.1

Principi generali sull'anticipo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

E' fatto obbligo ai beneficiari Enti pubblici di richiedere un anticipo del 50% dell'importo del contributo concesso.

L'anticipo può essere riconosciuto per gli investimenti previsti nelle misure 4, 5, 8, 16 e nelle sottomisure 3.2, 6.4, 7.3, 15.2, 19.2 e 19.3.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 è inoltre possibile concedere un anticipo ai Gruppi di Azione Locale. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione (sottomisura 19.4) come previsto nel PSR 2014-2020.

Ad esclusione dei Beneficiari Enti Pubblici², se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

Paragrafo 8.2

Richiesta di anticipo

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che richiede l'anticipo deve presentare agli uffici competenti dell'istruttoria:

- copia di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto ovvero dall'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

² Ai sensi delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del 9/05/2019

Paragrafo 9.3

Istruttoria della variante in corso d'opera

L'istruttoria della variante, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella del paragrafo 18 "Tempistica e fasi del procedimento", consiste nella verifica degli elementi tecnici di richiesta/comunicazione.

Nel caso di esito positivo, l'istruttore provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi precedente;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in nessun caso aumentato rispetto a quello assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla sottomisura/tipo di operazione.

Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario;

Il provvedimento di accoglimento delle varianti modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto ovvero l'atto per l'assegnazione dei contributi.

Paragrafo 10.1

Principi generali inerenti la *proroga dei termini*

E' possibile concedere una o più proroghe del termine previsto nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica del contratto per l'assegnazione dei contributi già emanato dall'UCI competente dell'istruttoria o dal GAL.

Paragrafo 10.3

Istruttoria della richiesta di proroga

L'istruttore:

1. per le richieste accolte, qualora sia presente una fidejussione, richiede al beneficiario l'invio della copia della garanzia fidejussoria prorogata all'ufficio istruttore e l'originale ad ARTEA;
2. prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto ovvero l'atto per l'assegnazione dei contributi;

3. per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

Paragrafo 12

Domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi entro il termine stabilito nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Paragrafo 13

Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

La presentazione della domanda di pagamento **a saldo** attiva la fase di accertamento finale di esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dal contratto ovvero dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

Gli originali delle fatture non elettroniche o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro (e con altre forme che saranno individuate in particolare per le fatture elettroniche) dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Ufficio competente.....

Reg. (UE) n. 1305/2013

Misura/sottomisura/azione/

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [CUP ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data,

sigla dell'istruttore

Le copie cartacee delle fatture elettroniche, anche in formato 'di cortesia' non valido ai fini fiscali, elencate ed allegate nella domanda di pagamento, non devono essere annullate mediante apposizione di data e di un timbro, ma deve essere verificata la presenza del CUP CIPE ovvero del CUP ARTEA.

Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA non saranno più considerate ammissibili.³ Si dà atto che l'indicazione del CUP CIPE ovvero CUP ARTEA deve essere riportata nel corpo della fattura e non successivamente.

Nel caso di altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (ad esempio i modelli F24, buste paga) presenti in rendicontazione in un numero rilevante, è possibile procedere con l'annullamento su di un campione degli stessi, ovvero dell'elenco riepilogativo contenente le informazioni salienti. Nel caso dell'annullamento di un campione, ~~In questo ultimo caso~~ deve essere rispettato l'intervallo di confidenza indicato nella seguente 'tabella di confidenza':

Se non disposto diversamente dai singoli bandi, qualora si faccia riferimento al minimale di contributo "concedibile" si possono accettare domande di pagamento a saldo anche di importo inferiore al minimale previsto di contributo in quanto quest'ultimo è da intendersi unicamente per la fase di ammissibilità⁴.

Paragrafo 17

Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nel contratto o nell'atto per l'assegnazione dei contributi.

³ Al riguardo si veda la nota ARTEA n. 15740 del 30/12/2020.

⁴ Indicazione riportata nella seduta del 13 e 19 dicembre 2018 dal Gruppo di Coordinamento istituito con DGR n. 501/2016.

Paragrafo 18

Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabil e della fase	TERMINI
1	Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
3	Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro <u>1</u> giorno dalla ricezione della domanda di aiuto.
4	Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
5	Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro <u>15</u> giorni successivi alla data di chiusura del bando, <u>salvo quanto diversamente indicato dal bando.</u>
6	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	U.C.I.	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
7	Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto <u>ovvero dell'atto</u> per l'assegnazione dei contributi	Ufficio competente dell'istruttoria (U.C.I.)	Entro <u>60</u> giorni successivi <u>all'avvio del procedimento alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria</u> ⁽¹⁾ <u>(90)</u> giorni nel caso che nei <u>60</u> giorni sia incluso il mese di agosto) ⁽²⁾
8	Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto <u>ovvero nell'atto</u> per l'assegnazione dei contributi
9	Istruttoria domanda di anticipo	U.C.I.	Entro <u>15</u> giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
10	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto <u>ovvero nell'atto</u> per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
11	Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	U.C.I.	Entro 30 giorni dalla presentazione
12	Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento ⁵
13	Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	U.C.I.	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
14	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento (cioè l'ultimo giorno utile prime di incorrere nella penalizzazione

⁵ Si veda al riguardo la Nota ARTEA PROT. 6670 del 28/05/2021 che indica che nel caso dei SAL PIF il termine per la presentazione è di almeno 30 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento

			dell'1% per ogni giorno di ritardo)
15	Istruttoria domanda di proroga	U.C.I.	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
16	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto <u>ovvero nell'atto</u> per l'assegnazione dei contributi ⁽³⁾
17	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	U.C.I.	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
18	Elenchi di liquidazione	U.C.I.	Entro <u>10</u> giorni <u>dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo</u> ⁽⁴⁾
19	Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro <u>50</u> giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (<u>60</u> giorni nel caso che nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
20	Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro <u>30</u> giorni dalla validazione della polizza fidejussoria ⁽⁵⁾ (<u>60</u> giorni nel caso che nei 30 giorni sia incluso il mese di agosto)
21	Autorizzazione delle Domande a controllo in loco ⁽⁶⁾	ARTEA ⁽⁷⁾	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento.

(1) Nel caso del Pacchetto Giovani annualità 2015 i giorni decorrono dal termine ultimo fissato per il completamento delle domande di aiuto

(2) Salvo eccezione GAL (specificatamente Gal Montagna Appennino, Gal Consorzio Appennino Aretino, GAL FAR Maremma, Gal Leader Siena e Gal Start): scadenza 30/09/2018 per i procedimenti cogenti in riferimento alla nota ARTEA prot.. n. 144625 del 01/08/2018.

(3) Tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione e delle relative azioni propedeutiche; ad esempio, a titolo ordinatorio, può essere sufficiente un termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE.

(4) Fanno eccezione i SALDI provenienti da progettazione PIF, per i quali l'elenco di liquidazione va chiuso in relazione alla presenza della relativa Fidejussione ovvero, in mancanza di Fidejussione, al momento dell'approvazione del PIF.

(5) ARTEA prima di procedere all'autorizzazione del pagamento si accerta dell'idoneità della garanzia fidejussoria tramite validazione da parte della società/istituto emittente.

(6) Art. 49 Regolamento di esecuzione n. 809/2014. Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco.

(7) In caso di domanda estratta a campione per il CONTROLLO in LOCO il responsabile del procedimento del controllo in loco è ARTEA.

Tale circostanza può determinare, in caso di esito parzialmente positivo con decurtazione parziale del contributo o negativo con decadenza del progetto, la modifica dell'importo in liquidazione proposto con l'elenco di liquidazione dall'U.C.I. ed approvato con proprio Atto dirigenziale.

In virtù di questa circostanza, sia nei contratti ovvero negli atti di assegnazione dei contributi che negli Atti dirigenziali di approvazione degli elenchi di liquidazione redatti dagli U.C.I., deve essere data evidenza che in caso di controllo in loco, ARTEA, in qualità di responsabile del

procedimento, potrà modificare l'importo accertato della spesa e il relativo contributo'. Sarà ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento di controllo in loco, a comunicare l'eventuale avvio del procedimento ed indicare il Dirigente responsabile. Tale comunicazione verrà inviata per conoscenza anche all'U.C.I. di riferimento.

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile per la emissione del bando, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni agli U.C.I ed ARTEA.

Paragrafo 19.2.3

Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Tale documentazione dovrà essere acquisita dall'ufficio competente dell'istruttoria prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo afferente l'acquisto del bene di cui trattasi.

Paragrafo 19.2.4

Legittimità e contabilizzazione delle spese

A partire dai Bandi emessi successivamente alla versione 5.00 delle DISPOSIZIONI COMUNI e salvo diversa indicazione formulata dal bando, non sono ammesse le spese relative ai servizi forniti da:

- a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado⁶;
- b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

E' prevista la definizione di modalità operative indicate da ARTEA attraverso Circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

⁶ Fonte: Sito INPS <https://www.inps.it/pages/standard/43303>

Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata

Paragrafo 19.3.7

Possesso di UTE/UPS

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari, etc.) deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Paragrafo 19.3.14

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento⁷

Il beneficiario deve produrre ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell' IVA;
- data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
- dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA ovvero CUP CIPE) esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale CUP ARTEA deve essere presente nell'oggetto della fattura.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

1) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). *Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:*

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);

⁷ Si veda al riguardo anche l'allegato ADDENDUM B 'Casi particolari nei pagamenti' indicato nella seduta del 13 e 19 dicembre 2018 dal Gruppo di Coordinamento istituito con DGR n. 501/2016.

- *i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;*
- *l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;*

- *Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA). ovvero CUP CIPE*

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

Paragrafo 19.3.15

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato II, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

D'altro canto, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;*
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.*

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario⁸ ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader; eventuali deroghe, in coerenza con quanto disposto all'Allegato III⁹, parte 1, punto 2.2, lettera b) del regolamento (UE) n.808/2014 e ss.mm.ii., possono essere definite nelle direttive specifiche per l'attuazione di misure/sottomisure/tipi di operazione;

⁸ Nel caso della Misura 21, la permanenza dell'informazione è limitata ad un anno a partire dall'erogazione del sostegno

⁹ Come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016

Paragrafo 19.3.16

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al soggetto competente per l'istruttoria che ha emesso il contratto ovvero l'atto per l'assegnazione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o dei criteri di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

Addendum B all'Allegato 1
Redatto ex novo

Addendum C all'Allegato 1
Redatto ex novo